

CONSORZIO A.T.O. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 - ENNA -

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Glossario	3
2	SEZIONE I - REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO	5
2.1	Disposizioni generali	5
2.1.	1 Aspetti relativi al contratto di utenza	5
2.2	Fornitura	7
2.2.	.1 Norme per la fornitura di acqua	7
2.2.	.2 Impianti	10
2.2.3 Accertamento dei consumi e fatturazione		14
3	CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	15
3.1	Pagamenti e sanzioni	16
3.2	Disposizioni finali e transitorie	18
4	SEZIONE II - REGOLAMENTO DI FOGNATURA	19
4.1	Disposizioni generali	19
4.1.	Oggetto del regolamento	19
4.1.	.2 Definizioni	19
4.2	Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura	21
4.2.	1 Regime autorizzatorio	21
4.2.	2 Procedure di rilascio autorizzazione	22
4.2.	3 Scarichi di acque reflue industriali	22
4.3	Allacciamento alla pubblica fognatura	25
4.3.	Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	25
4.3.	.2 Obbligo di separazione degli scarichi	25
4.3.	Domanda di allacciamento alla rete fognaria	25
4.4	Modalità tecniche di allacciamento	26
4.4.	Allacciamento alla rete fognaria di scarichi civili	26
4.4.	Allacciamento alla rete fognaria di scarichi industriali	27
4.4.	Opere di allacciamento alla rete fognaria	27
4.4.	.4 Allacciamenti su strade dotate di reti fognarie	27

4.4.5	Allacciamenti su strade prive di reti fognarie	27
4.4.6	Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione	28
4.5	Canoni dovuti per gli scarichi	28
4.6	Sistema sanzionatorio	28
4.7	Norme finali	29

Regolamento del S.I.I.

1 PREMESSA

Il Regolamento del S.I.I. (di seguito "Regolamento") disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.

Il Regolamento è composto di due parti:

- la prima parte relativa alla fornitura e distribuzione di acqua (Regolamento di acquedotto);
- la seconda parte relativa alla fissazione di limiti di accettabilità degli scarichi nelle pubbliche fognature, al controllo di conformità degli scarichi ai limiti fissati e alla previsione delle modalità di allacciamento e scarico (Regolamento di fognatura).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, dovrà farsi riferimento alle norme di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

1.1 Glossario

- ATO: Ambito territoriale ottimale
- CONTATORE: L'apparato per la misura dell'acqua fornito ed installato a cura del gestore
- CONVENZIONE: Regola i rapporti fra l'Autorità ed il gestore; ad essa è allegato il "Disciplinare tecnico" (v. avanti)
- D.Lgs. 11.5.1999, n. 152: E' il decreto legislativo che detta le "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" (Gazz.Uff. 29 maggio 1999, n. 124, Supplemento Ordinario n. 101/L)acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- D.P.C.M. 27.1.1994: E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz.Uff. 22 febbraio 1994, n. 43);
- D.P.C.M. 4.3.1996: E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge;

- DISCIPLINARE TECNICO: E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del gestore nell'ATO
- IMMISSIONE IN FOGNA: E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura
- LEGGE: E' la legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Gazz.Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, Suppl. Ord. n. 11)
- PRESA DALLA TUBAZIONE STRADALE: Valvola di sezionamento tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza
- PUNTO DI CONSEGNA: E' individuato nel limite tra la proprietà pubblica e privata e può coincidere con il contatore o con la valvola di intercettazione
- S.I.I.: Servizio idrico integrato
- TUBAZIONE STRADALE: Il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, che partendo dall'impianto di captazione e di distribuzione dell'acquedotto, portano l'acqua agli impianti di derivazione utenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, dovrà farsi riferimento alle norme di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

2 SEZIONE I - REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

2.1 Disposizioni generali

In tale sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di utenza (perfezionamento, durata, disdetta e volturazione del contratto) nonché quelli relativi al sistema di fornitura, alle diverse tipologie di fornitura e ai diversi tipi di usi dell'acqua.

2.1.1 Aspetti relativi al contratto di utenza

Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente o di un suo rappresentante munito di delega.

Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.

In caso di persone giuridiche o di proprietà condominiali, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Fino al momento in cui il richiedente non abbia provveduto al versamento degli importi dovuti per l'allacciamento, il gestore non provvederà ad effettuare l'allacciamento.

Per potere procedere alla firma del contratto l'utente dovrà provvedere al pagamento delle spese previste , per l'installazione del contatore determinate a partire da *Euro 55,00 (50,00 oltre IVA)* (contatore con attacco da ½"), oltre ai bolli. *Nessuna somma è dovuta per l'istruzione della pratica* .

Dovrà essere versato inoltre il deposito cauzionale, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, pari ad Euro 25,00, che sarà addebitato nella prima fattura. In caso di utenze condominiali il deposito cauzionale sarà moltiplicato per il numero di condomini.

Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del vigente Regolamento.

Volturazione

Le domande di volturazione dovranno essere indirizzate al gestore e potranno essere effettuate direttamente o per posta.

Per potere procedere alla firma del contratto l'utente subentrante dovrà:

- presentare tutta la documentazione prevista in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti servizi del gestore;

- effettuare un deposito cauzionale, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, pari ad Euro 25,00.

Al fine di procedere alla volturazione del contratto, l'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente. Resta, peraltro, ferma, per il gestore, la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Durata del contratto e sua disdetta

Il contratto di utenza ha termine alla fine dell'anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Ciascuna parte potrà chiedere la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del trimestre in corso. In caso di disdetta da parte dell'utente, questi dovrà consentire al gestore di accedere agli impianti per l'apposizione dei sigilli; in difetto, la disdetta non avrà effetto.

Nel caso di disdetta è fatto obbligo, altresì, all'intestatario di:

- pagare tutte le bollette eventualmente inevase;
- comunicare l'ultima lettura dell'apparecchiatura di misura;
- indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima bolletta;

I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione del godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria; restano salvi i diritti del gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi.

Sistema di fornitura

La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura di misurazione. Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata.

Tipi di usi

Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali:

• Uso domestico:

Acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari.

• Uso non domestico:

Acqua potabile usata per scopi collegati alle attività produttive, artigianali, commerciali, del settore terziario e pubblico.

In tale categoria sono comprese anche le seguenti utenze:

utenze occasionali utilizzate per periodi di tempo limitati, che dovranno essere valutati di volta in volta dal gestore, per un periodo massimo di utilizzo pari a dodici mesi;

utenze con consumi notevoli (superiori a 5.000 mc/annui);

utenze a consumi non misurati, per le utenze che allo stato attuale non dispongono di apparecchio di misura.

Uso rurale:

Acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole e zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo.

2.2 Fornitura

2.2.1 Norme per la fornitura di acqua

In questa parte sono previste le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di altro diritto di uso dell'immobile (affittuario). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento dovrà essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al gestore.

Il richiedente dovrà mettere a disposizione del gestore la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento e richiesta dal gestore nell'apposito preventivo.

Richiesta

Per ogni allacciamento deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentate apposita richiesta redatta su moduli forniti dal gestore.

In particolare la richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del richiedente l'allacciamento e sua residenza (per le persone giuridiche la sede legale);
- Codice fiscale o partita IVA;
- Titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (occorre indicare se si è proprietario dell'immobile o affittuario);
- Uso per il quale viene richiesta la fornitura (se si tratta di uso produttivo, commerciale ed artigianale occorre indicare esattamente l'attività svolta).

In caso di uso non domestico, dovrà essere specificata la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

In caso di impianto interno non allacciato alla rete stradale, la richiesta dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario dell'immobile su cui dovranno essere installate le tubazioni.

In caso di condomini, dovrà essere indicato il numero di unità abitative, per le quali viene richiesto l'allacciamento.

All'atto di presentazione della richiesta dovranno essere pagate le spese di sopralluogo, secondo le tariffe stabilite dal gestore. L'importo non potrà essere superiore ad \in 15,00 , oltre IVA

Al momento della stipulazione del contratto di utenza, a seconda del tipo di fornitura richiesta, dovranno essere depositati i seguenti documenti:

- Copia dell'atto comprovante il titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (contratto di
 compravendita o di affitto), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della
 normativa vigente.
- Copia della concessione edilizia e/o certificato di abitabilità ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione ad edificare.
- Per le opere iniziate anteriormente al 30.1.1977, in luogo degli estremi della concessione edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, attestante che l'opera è stata iniziata prima del 30.1.1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nel contratto o allegata successivamente ad esso.
- Per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 45 della L. 47/1985.

Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche, può concedersi la fornitura di acqua "condominiale" a più appartamenti situati in uno stesso immobile o in immobili vicini, purché nella richiesta sia specificato il numero delle unità immobiliari (appartamenti) servite e l'uso cui l'acqua è destinata.

La realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento è effettuata dal soggetto gestore a carico del richiedente. Dietro esplicita autorizzazione da parte del gestore, il richiedente può eseguire i lavori di allacciamento a propria cura e spese, avvalendosi di imprese di propria fiducia, secondo le direttive e con le modalità e i materiali stabiliti dal gestore.

Preventivo

Il preventivo deve essere consegnato al richiedente per tutte le prestazioni per le quali è previsto un corrispettivo, a carico del richiedente, dipendente da parametri tecnici specifici del lavoro da eseguire, anche se il corrispettivo ha natura forfetaria.

In particolare il preventivo consegnato al richiedente dovrà contenere:

- l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima evidenziata separatamente se richiesta; nei casi in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfetario, il preventivo dovrà riportare le differenti componenti di costo: manodopera, prestazioni di terzi, materiali, forniture e spese generali necessarie fino alla posa in opera del contatore;
- l'indicazione del tempo massimo di effettuazione della prestazione richiesta.

Per quanto riguarda i tempi di preventivazione si rimanda alla Carta del S.I.I.

La durata del preventivo è pari a 3 mesi; decorso inutilmente tale termine la richiesta di preventivo deve essere reiterata.

Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata, se non prima concordato con il richiedente.

Nei casi in cui ai fini dell'elaborazione del preventivo sia necessaria la richiesta di pareri e/o autorizzazioni ad amministrazioni pubbliche o a terzi, dovrà essere inviata al richiedente una informativa scritta che precisi le autorizzazioni necessarie.

Costi di allacciamento

Sono dovuti dall'utente in caso di accettazione della richiesta da parte del gestore.

I costi di allacciamento comprendono:

- le spese di sopralluogo: sono a carico del richiedente e saranno dovute esclusivamente nel caso in cui il contratto di utenza non venga stipulato;
- le spese di allacciamento in senso stretto: sono dovute esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali spese dovranno essere tali da remunerare i costi sostenuti dal gestore.

Prelievi abusivi

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore. Sono del pari abusivi i prelievi effettuati a valle del contatore e destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

L'effettuazione di un prelievo abusivo sarà perseguita a norma di legge e legittimerà il gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso.

Tempi caratteristici del rapporto

Per quanto riguarda i tempi caratteristici del rapporto di fornitura (tempi di preventivazione, di esecuzione dell'allacciamento, di attivazione della fornitura) si rimanda alla Carta del S.I.I..

2.2.2 Impianti

Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro.

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna, rimanendone proprietario anche nel caso in cui, previa autorizzazione del Gestore, i lavori vengano eseguiti dal richiedente.

La richiesta di allacciamento in zone o strade non canalizzate verrà soddisfatta, a carico del richiedente e a cura del Gestore, compatibilmente con il programma di interventi approvato dall'A.T.O..

Ove per esigenze del Gestore dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Gestore stesso.

Nel caso in cui la richiesta dovesse provenire da più richiedenti, si procederà alla realizzazione di una rete di distribuzione il cui costo sarà ugualmente ripartito fra tutti gli interessati, mentre ognuno di essi si farà carico della propria diramazione.

Il Gestore può opporre rifiuto alla fornitura quando le condizioni tecniche esistenti nella rete non consentano la fornitura secondo i livelli di servizio previsti dal Disciplinare Tecnico.

Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze, tramite un'idonea rete di distribuzione provvista, di norma, di un serbatoio di compenso (costruito in un manufatto separato dai manufatti da servire) che disconnetta idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si alimenta.

E' facoltà del Gestore far disporre un'unica opera di allacciamento che serva un gruppo di utenti responsabili in solido verso il gestore di tutto ciò che riguardi l'utenza.

Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari, come sopra descritti, che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti valutati positivamente.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione di acqua. Tali opere saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente preventivamente dovrà avere ottenuto le opportune autorizzazioni.

Misuratore di utenza

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore, apparecchio misuratore che delimita la proprietà degli impianti del gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del gestore.

L'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. Tale dispositivo è a carico dell'utente e il tipo è stabilito dal gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento. La vasca di disconnessione è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l'aumento di pressione ed autoclave.

L'apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata a monte della disconnessione, in prossimità del punto di diramazione.

Le utenze sono tenute a dichiarare al gestore la presenza dei serbatoi e la relativa capacità volumetrica. Qualora, a fronte di controlli da parte del gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli utenti dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura.

Il gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Impianti a cura dell'utente

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell'utente. Tali lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto assoluto divieto di fare una derivazione senza interposizione del relativo contatore. Tali derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese dell'utente. In caso contrario il gestore realizzerà l'intervento d'ufficio con addebito del costo analitico dell'intervento all'utente.

Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata coma a quelli di proprietà pubblica.

Il gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l'utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.

L'utente risponde, verso il gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del gestore.

Sostituzione e spostamento del contatore

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del gestore. L'utente, quale consegnatario dell'apparecchiatura di misura, è comunque tenuto a prendere le opportune precauzioni per preservare il contatore da danneggiamenti, anche dovuti a causa di terzi od a motivi ambientali.

La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

L'utente potrà chiedere lo spostamento del contatore, che verrà eseguito esclusivamente da personale del gestore, addebitando le relative spese al richiedente; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Irregolare funzionamento e verifica del contatore

L'utente può richiedere la verifica del regolare funzionamento del contatore. La verifica sarà effettuata, previo appuntamento, alla presenza dell'utente o di un suo incaricato.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 4%.

Il gestore deve adottare tecniche di verifica che privilegino l'accuratezza e l'economicità in modo che il prezzo degli interventi sia in linea con i costi sostenuti.

Se l'esito della verifica è negativo (all'interno della tolleranza prevista di +/- 4%), le spese di verifica sono poste a carico del richiedente. In tal caso la società potrà addebitare all'utente le suddette spese (comunque non superiori a $\in 50,00$), a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il contatore, ricostruisce i consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta ove lo stesso sia determinabile. Nei casi di indeterminabilità il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.

Controllo

In qualsiasi momento il gestore può effettuare verifiche ed interventi sugli impianti di proprietà privata; a tal fine l'utente è tenuto a consentire al personale del gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità. Ove l'utente si opponga a tali operazioni, il gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche, previa diffida scritta di almeno 24 ore. La diffida non è richiesta

ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali a carico dell'utente.

I controlli vengono effettuati al solo fine di accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e non comportano alcuna assunzione di responsabilità del gestore verso l'utente o verso i terzi.

Qualora riscontri irregolarità, il gestore potrà indicare all'utente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. In caso di inadempimento da parte dell'utente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il gestore potrà sospendere la fornitura, previo preavviso scritto di almeno 24 ore.

Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata previo appuntamento.

Se dalla verifica risulta che il valore della pressione non è compreso nei limiti previsti dalla normativa, il soggetto gestore deve provvedere a risolvere il problema.

Nel caso in cui la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il gestore potrà addebitare, a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, una somma di importo non superiore a $\in 50,00$.

Manomissioni delle opere e del contatore

Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del contatore. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.

E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile.

L'utente dovrà astenersi da qualsiasi operazione sul contatore, a pena del risarcimento dei danni.

Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

Interventi sulle opere effettuati dal gestore

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal gestore sulla rete e sugli impianti sarà dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta dei servizi.

L'utente non potrà reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause tecniche non prevedibili, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

2.2.3 Accertamento dei consumi e fatturazione

Lettura del contatore

L'utente deve riconoscere al gestore il diritto di rilevare il consumo della propria utenza.

L'accertamento del consumo dovrà essere fatto da incaricato del gestore mediante letture dei contatori almeno una volta l'anno.

L'utente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del gestore al contatore anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda per necessità del servizio.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura, l'incaricato del gestore deve lasciare nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare l'utente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dall'utente al gestore anche telefonicamente. Nel caso in cui l'utente non effettui l'autolettura, gli verrà attribuito un consumo presunto, ai sensi del successivo punto.

Qualora per causa imputabile all'utente non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità perduri per più di 1 anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del gestore, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tale caso la riattivazione avverrà subito dopo l'effettuazione della lettura del contatore.

Fatturazione dei consumi

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente o in altro luogo dallo stesso indicato in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di reindirizzamento.

Il gestore ha facoltà di fatturare consumi presunti sulla base dei consumi effettuati dall'utente nello stesso periodo dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio risultante dalla lettura dei consumi effettivi. In tal caso il gestore è tenuto a esplicitare in bolletta che si tratta di una lettura presunta.

Per i nuovi allacciamenti, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi di utenza. L'utente avrà comunque la possibilità di pagare soltanto i consumi effettivi, comunicando al gestore l'autolettura del proprio contatore.

E' fondamentale che gli importi riscossi relativi ai consumi siano sempre conguagliati sulla base dell'applicazione di fasce annuali di consumo.

Per i contatori trovati privi di piombatura o in altro modo manomessi, i consumi del trimestre in corso verranno commisurati ai consumi effettuati dall'utente nello stesso periodo dell'anno precedente, ovvero, in difetto di riferimento storico, ai consumi medi di utenza.

3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Il documento di fatturazione deve essere composto di due parti di cui la prima relativa alla determinazione dei consumi e degli importi e la seconda relativa alle informazioni all'utenza.

La prima parte del documento di fatturazione deve fornire tutti gli elementi necessari all'utente per ricostruire autonomamente l'ammontare degli importi dovuti, mantenendo separati gli addebiti relativi a consumi, quote fisse, oneri e spese accessorie, imposte e tasse.

Devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo e numero telefonico del gestore;
- la dicitura "erogazione del servizio idrico";
- la data di scadenza della fattura;
- il nome dell'intestatario del contratto;
- la tipologia di utenza;
- il consumo in metri cubi (m³ di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);
- struttura della tariffa applicata;
- il tipo di lettura sulla base della quale la fattura si basa (lettura effettiva, lettura presunta, autolettura);
- letture iniziali e finali del periodo qualunque sia il tipo di lettura;
- il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
- aliquota e ammontare dell'imposta;
- la situazione dei pagamenti precedenti;
- importi in euro corrispondenti ad ogni singolo importo.

Alle informazioni relative all'importo, alla data di scadenza, al consumo e al periodo di fatturazione deve essere dato opportuno rilievo grafico anche tramite l'utilizzo di caratteri facilmente leggibili.

La parte relativa all'informazione all'utenza riporta le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale, la sicurezza ed i servizi offerti dal gestore. In particolare dovrà almeno contenere le seguenti informazioni:

- le modalità di pagamento;
- una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse per l'utenza in questione;
- una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;
- informazioni relative al gestore, indirizzi e orari di apertura degli sportelli;

- numeri di telefono e recapiti per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per il pronto intervento;
- eventuali variazioni tariffarie e la data di loro applicazione.

Applicazione del pro die per le variazioni tariffarie

Per ogni variazione tariffaria l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe dovrà avvenire tramite il criterio del pro-die. Secondo tale sistema il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali dovrà essere suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato sarà poi utilizzato, moltiplicandolo per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.

Assistenza specialistica alle utenze condominiali

Con distinto contratto da quello dell'utenza generale, l'amministratore del condominio, previa espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale, può richiedere al gestore di stipulare una convenzione avente per oggetto l'assistenza specialistica rivolta alla individuazione e quantificazione dei consumi idrici dei singoli condomini, nonché rivolta alla ottimizzazione del servizio di erogazione e dei consumi.

Tale servizio verrà espletato esclusivamente sugli impianti a valle del regolare contatore generale e non inciderà sulla fatturazione dei consumi generali del condominio; avrà pertanto valore indicativo nei rapporti tra l'amministratore ed i singoli condomini.

Il costo del servizio, dipendente dalla tipologia del contatore divisionale installato e dalla tipologia dell'assistenza specialistica da fornire, sarà determinato di volta in volta con apposito preventivo e verrà fatturato in partita distinta direttamente nelle bollette dell'utenza generale condominiale.

3.1 Pagamenti e sanzioni

Indennità di ritardato pagamento e morosità

L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi – normalmente - entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del TUR (tasso ufficiale di riferimento) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

In ogni caso il gestore riporta in ogni documento di fatturazione la situazione dei pagamenti precedenti.

Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso.

L'utente verrà preavvisato della sospensione mediante la bolletta successiva oppure mediante altre forme di comunicazione scritta, in cui si comunicheranno anche le modalità di sospensione della fornitura. Il tempo di preavviso non può essere inferiore a 25 giorni di calendario.

L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento agli uffici interni del gestore.

Ai fini di una maggior tutela degli utenti a basso reddito, il gestore potrà prevedere forme rateizzate di pagamento, qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta.

Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso e le spese di chiusura e di riattivazione. In tal caso la riattivazione della fornitura deve avvenire entro 2 giorni feriali dal pagamento.

Qualora il gestore applichi penali relative alla chiusura e/o riapertura del contatore, queste dovranno essere in linea con i costi effettivamente sostenuti per tali operazioni.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi è un intervento dell'autorità competente;
- nei giorni prefestivi o festivi;
- in presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.

In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

Casi di sospensione della fornitura

Il gestore può sospendere la fornitura del servizio per cause esterne o per ragioni di servizio, senza che ciò legittimi l'utente ad avanzare pretese risarcitorie o indennitarie.

La fornitura può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
- b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) effettuazione di prelievi abusivi;
- d) cessione del contratto a terzi;
- e) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- f) opposizione dell'utente al controllo del gestore e all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta;
- g) mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- h) manomissione delle opere o del contatore, ivi compresa la mancanza di piombatura;

i) morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora e superiore al minimo tollerabile.

La sospensione verrà disposta dal gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere c) e h) non è richiesto obbligo di preavviso; nei casi indicati alle lettere f) e g) occorre un preavviso scritto di almeno 24 ore.

Risoluzione del contratto

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore.

3.2 Disposizioni finali e transitorie

Utenze preesistenti

Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in tale Regolamento.

Controversie e reclami

Per quanto riguarda il foro competente per le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del regolamento e del contratto di somministrazione, si rinvia al contratto stesso.

Per la materia dei reclami si rinvia al paragrafo 3.7 della Carta del S.I.I. "La tutela".

Modifiche del rapporto

Qualora ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura.

Ogni modifica deve, tuttavia, essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza e dovrà essere allegata alla prima bolletta utile. Si rinvia al paragrafo 3.6 della Carta del S.I.I. "Informazione all'utenza".

4 SEZIONE II - REGOLAMENTO DI FOGNATURA

4.1 Disposizioni generali

4.1.1 Oggetto del regolamento

Il Regolamento di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle sole reti fognarie¹, così come definite dal D.Lqs.152/99² corretto ed integrato dal D. Lqs. 258/00³.

Il regolamento contiene:

- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

4.1.2 Definizioni

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. si intende:

- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide,
 semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e

¹ Gli scarichi in acque superficiali sono esclusi da tale regolamento, poiché di competenza provinciale per il rilascio dell'autorizzazione.

³ Decreto Igislativo n.258 del 18 agosto 2000, "disposizioni correttive ed integrative del D. Igs. 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n.128.

² Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 146.

- in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche,
 di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
 anche separate, e provenienti da agglomerato;
- agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativi previdente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle are di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativi previdente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
- fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.


4.2 Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

4.2.1 Regime autorizzatorio

Sono adottate diverse procedure di autorizzazione allo scarico, in funzione delle seguenti categorie:

- Scarichi di acque reflue domestiche, sempre ammessi⁴, nel rispetto del presente regolamento fognario⁵, per i quali il titolare deve inoltrare al gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
- Scarichi di acque reflue industriali⁶, per i quali va richiesta, dal titolare, l'autorizzazione allo scarico al Comune;
- Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, per i quali il titolare deve inoltrare al gestore, insieme alla richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura, una certificazione, rilasciata da tecnico abilitato, che l'attività non comporta la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni e che le acque scaricate sono assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.

Autorizzazioni allo scarico (art. 45 D. Lgs. 152/99)



⁴ Ai sensi del comma 4 dell'art.45 del D. Lgs. 152/99.

⁵ Ai sensi del comma 2 dell'art.33 del D. Lgs. 152/99.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art.45 del D. Lgs. 152/99, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

4.2.2 Procedure di rilascio autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per i soli scarichi industriali è rilasciata dal Comune, previa istruttoria da parte del soggetto Gestore.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata al Gestore, in duplice copia, accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

Tale relazione deve almeno indicare:

- le caratteristiche del processo produttivo, compreso i quantitativi di acqua utilizzati nel processo ed i mezzi tecnici impiegati nello stesso;
- i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
- le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- una dettagliata descrizione del sistema complessivo degli carichi, con particolare riferimento al punto previsto per il prelievo al fine del controllo, i mezzi tecnici impiegati, il sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la detta relazione tecnica deve altresì indicare:

- la capacità di produzione (quantità scaricata per unità di prodotto) del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione, ovvero la presenza nello scarico delle sostanze di cui alla medesima tabella, con riferimento ai limiti in essa previsti;
- il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo.

Il Gestore, istruita la pratica la trasmette al comune per la relativa autorizzazione, acquisita la quale, ne da opportuna comunicazione al richiedente per gli adempimenti successivi.

4.2.3 Scarichi di acque reflue industriali

Limiti per l'accettazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura, indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, sono obbligatori in assenza di limiti adottati dal Gestore e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto, o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

I limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota (2) della tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, relativa a sostanze pericolose.

Divieto di diluizione degli scarichi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., i valori limite di emissione previsti dal presente regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di sostanze pericolose, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente regolamento.

Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il gestore può prescrivere a carico del titolare degli scarichi e all'interno del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico le seguenti prescrizioni:

- installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del gestore per un periodo non inferiore a tre anni;
- la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;
- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

Resta salva la facoltà da parte del gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Sversamenti accidentali

Il titolare degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella

pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto agli organi tecnici del gestore e dell'autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'ARPA competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'ARPA, dall'U.O. di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda A.S.L., dai Comuni, ecc., al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

Funzioni di vigilanza e controllo

Il Gestore deve organizzare un adeguato servizio di controllo⁷. Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi⁸ necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione al Comune⁹ che procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adequamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Ferme restando le competenze del Comune previste dal D.Lqs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 152/99.
 Ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D. Lgs. 152/99

⁹ Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 152/99.

4.3 Allacciamento alla pubblica fognatura

4.3.1 Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste nel presente regolamento, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate, accertate dal Gestore ed autorizzate dall'Autorità Sanitaria, che ne impediscano l'allaccio.

A tal fine per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima non superiore a 100 metri calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura.

4.3.2 Obbligo di separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate, deve essere fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, deve essere fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche).

La manutenzione delle griglie e caditoie stradali di raccolta delle acque piovane ed in generale di tutti i manufatti a servizio delle opere stradali, con l'esclusione delle condotte che costituiscono la rete fognaria, rimane a carico dell'ente proprietario della strada.

4.3.3 Domanda di allacciamento alla rete fognaria

La domanda di allaccio alla pubblica rete fognaria deve essere presentata al gestore, corredata dalla seguente documentazione:

- Stralcio aerofotogrammetrico dela zona in scala 1:2000;
- Titolo di proprietà;
- Concessione edilizia dello stabile;
- Pianta generale della proprietà nella scala 1:500;
- Pianta scala 1:100 del piano terreno del fabbricato con indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i sifoni ed i dettagli

relativi alla immissione nella fogna comunale e quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

- Sezioni verticali del fabbricato, dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle condotte discendenti;
- Progetto e relazione tecnica che identificano compiutamente l'intervento di allacciamento da realizzarsi. Tale progetto può anche essere predisposto dal gestore, su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi;
- N. 2 marche da bollo.

Durante la fase istruttoria preliminare il gestore verifica l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente regolamento.

Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il gestore, nel caso in cui autorizzi il richiedente a realizzare i lavori, rilascia benestare per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione.

Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dall'inizio dei lavori l'interessato è tenuto ad avvisare il gestore per i controlli di competenza.

L'interessato dovrà altresì dare comunicazione al gestore dell'ultimazione dei lavori per l'attivazione del servizio.

Limitatamente agli scarichi industriali, l'attivazione del servizio è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, sia per gli scarichi di acque reflue domestiche, sia per quelle industriali, è subordinato al versamento del contributo di istruttoria stabilito in \in 20,00 per gli allacciamenti domestici e \in 80,00 per quelli industriali.

4.4 Modalità tecniche di allacciamento

4.4.1 Allacciamento alla rete fognaria di scarichi civili

Tutti gli immobili serviti dai condotti della rete fognante devono scaricare le acque reflue urbane a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le allegate norme tecniche.

L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata, di norma, senza alcuna prescrizione.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare, sia in fase di rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento che a seguito di controlli, che le concentrazioni superano i limiti di norma, il Gestore può imporre sistemi di pretrattamento, di intercettazione di grassi e sabbie, di controlli sulle

portate, ecc.. Tali dispositivi, approvati dal Gestore, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando le previste verifiche dei limiti di accettabilità.

4.4.2 Allacciamento alla rete fognaria di scarichi industriali

Premesso il rispetto dei limiti tabellari di cui alle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 del Dlgs 152/99 e successive integrazioni e modificazioni, l'immissione degli scarichi di insediamenti industriali in pubblica fognatura sarà subordinata alle prescrizioni del presente regolamento ed alle allegate norme tecniche, oltre che alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dal Gestore.

4.4.3 Opere di allacciamento alla rete fognaria

Per gli scarichi di acque reflue dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, pozzetti di ispezione muniti di sifone, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle allegate norme tecniche, tale da consentire il prelievo di opportuni campioni da analizzare.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di ispezione non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.

4.4.4 Allacciamenti su strade dotate di reti fognarie

Per la costruzione delle derivazioni dello scarico, nelle zone già servite da rete fognaria, il Gestore ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti, valutato in base ad un apposito preventivo che verrà redatto dai tecnici del Gestore e controfirmato per accettazione dal richiedente. In ogni caso i lavori potranno essere eseguiti dal soggetto richiedente ,previa autorizzazione del gestore.

4.4.5 Allacciamenti su strade prive di reti fognarie

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione delle condotte fognarie dall'allaccio fino al pozzetto di sifonamento ed ispezione, rimanendone proprietario anche nel caso in cui, previa autorizzazione del Gestore, i lavori vengano eseguiti dal richiedente.

La richiesta di allacciamento in zone o strade non servite da rete fognaria verrà soddisfatta, a carico del richiedente e a cura del Gestore, compatibilmente con il programma di interventi approvato dall'A.T.O..

Ove per esigenze del Gestore dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Gestore stesso.

Nel caso in cui la richiesta dovesse provenire da più richiedenti, si procederà alla realizzazione di una rete di canalizzazione il cui costo sarà ugualmente ripartito fra tutti gli interessati, mentre ognuno di essi si farà carico della propria diramazione.

4.4.6 Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento dalla rete fognaria a valle dei pozzetti di sifonamento ed ispezione fanno parte integrante della rete fognaria e sono di proprietà del Comune.

Dai pozzetti di sifonamento ed ispezione inclusi, tutte le opere a monte sono di proprietà dell'utente che ne gestisce la realizzazione e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna deve essere posto all'esterno delle proprietà private.

Il proprietario di un immobile.

Nel caso di allacciamenti esistenti privi di pozzetti di ispezione e sifonamento, la manutenzione della condotta di allacciamento fino alla condotta fognaria pubblica resta a carico *del gestore*.

All'atto del primo intervento ,il gestore inviterà il titolare a dotarsi di apposito pozzetto sifonato di ispezione ,all'esterno del proprio fabbricato ,con relativo idoneo collettore.

4.5 Canoni dovuti per gli scarichi

Il canone dovuto per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto comunale, è rapportato al 100% del volume di acqua effettivamente prelevato.

Gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto comunale dovranno dotarsi di strumento misuratore installato dalla Società; il canone per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione è rapportato al 100% del volume di acqua effettivamente sversato. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura ed il controllo.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

4.6 Sistema sanzionatorio

Qualora si verifichi l'inosservanza alle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, la Società provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 51, 54 e 55 del D.Lgs. n° 152/1999.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'autorizzazione fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla pubblica fognatura. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

4.7 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi Statali e Regionali in materia, nonché i Regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.